

libretti, per togliere asprezza al diverso trattamento che veniva a risultare a seconda che gli assicurati avessero o non restituito i vecchi libretti, si sono autorizzate provvisoriamente riattivazioni di contratti in base a certificati medici redatti sul modulo M.18.

Ora con la proposta in esame si mira a stabilire norme definitive per l'applicazione completa dei patti di polizza.

Non è dubbio che la prescrizione della riduzione è della massima liberalità, poichè l'operazione è compiuta solo dopo sei mesi di mancato pagamento dei premi e avviene con la riduzione in proporzione dei premi pagati. Si potrebbe pensare a disposizioni che prescrivessero la concessione della facoltà di riattivare i contratti durante un periodo di sei mesi successivo alla sospensione semestrale, sia in base ad esame di certificati medici, sia imponendo agli assicurati altro periodo di carenza. Ma non sembra opportuno, considerata la natura del portafoglio dei contratti derivati dalla trasformazione delle associazioni della Cassa Mutua di Torino, aumentare l'onere amministrativo dell'Istituto con operazioni che non sono previste dai patti di polizza. E' perciò necessario eliminare ogni residuo di concessioni precedenti col fissare un termine perentorio per l'applicazione completa dei patti normali, sia in confronto degli assicurati che ritirarono i libretti dell'Istituto, sia rispetto agli altri che non lo ritirarono. Per i contratti a termine fisso potrebbe essere prescritto il 1° ^{giugno} ~~luglio~~ prossimo; per i contratti a capitale differito si potrebbe mantenere il termine fino alla emissione delle polizze, anche per poter dare agio a coloro che vorranno trasformare i contratti, di vagliare le nuove offerte dell'Istituto.

Roma 18 Aprile 1916

